



GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ONLUS



**Verbale dell'Assemblea STRAORDINARIA
dell'Associazione "GUARDIA COSTIERE VOLONTARIA Onlus"**

In data 22/05/2021 alle ore 09:30 si è riunita presso la nuova sede dell'Associazione in Via Litomarinò n.76, Ca' Noghera-Venezia, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento dello Statuto in ossequio alle disposizioni della Legge di Riforma del Terzo Settore con approvazione del nuovo testo dello statuto in calce alla presente;**
-
- **Trasferimento della Sede dell'Associazione a Venezia-Ca' Noghera Via Litomarinò 76.**

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea straordinaria dell'ordine del giorno si è svolta come segue.

A norma di statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea VANACORE LUCIANO, il quale

----- **CONSTATO** -----

- la regolare convocazione della presente assemblea ai sensi dello statuto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'intervento, in proprio o per delega, di n. 40 (Quaranta) associati; -----

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Funge da Segretario il socio NARDI MAURIZIO.

Il presidente illustra agli associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'associazione a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito anche "codice del terzo settore" o CTS), di cui espone le novità più rilevanti. In particolare, considerato che il codice del terzo settore, tra l'altro, ha abrogato la l. 11 agosto 1991, n. 266, è necessario allineare lo statuto con le disposizioni del CTS relative alle organizzazioni di volontariato. Di conseguenza, le novità normative introdotte impongono di adottare un nuovo testo di statuto per quanto riguarda la denominazione, che dovrà contenere l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" <GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ODV> (art. 1); lo scopo (art. 5), l'oggetto e le attività di interesse generale perseguite dall'associazione (senza però snaturarne i caratteri fondamentali); (art. 4), le regole sugli associati (artt. 6-7-9), quelle sull'attività di volontariato (art. 8), gli organi sociali (artt. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19), le risorse economiche (art. 20), nonché le regole sulle scritture contabili, il bilancio sociale, il divieto di distribuzione di utili e la devoluzione del patrimonio (artt. 23-26).

Il presidente sottolinea che tutte queste modifiche sono necessarie per rendere compatibile lo statuto con la nuova normativa.

A margine di queste revisioni, che il presidente ricorda essere richieste dal CTS, con l'adozione del nuovo testo di statuto l'organo amministrativo, inoltre, intende anche proporre all'assemblea il trasferimento della sede dell'associazione a Venezia Ca' Noghera Via Litomarinò 76.

Tornando a trattare le modifiche richieste dal CTS, Il presidente precisa poi che l'adeguamento dello statuto deve essere effettuato entro il 31 maggio 2021. Tuttavia, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni di volontariato che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS.

Il presidente mette quindi in votazione, in modo palese, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione, da me illustrato all'assemblea: -----

30173 – Venezia/Campalto – Via Sabbadino, 10

C.F. 90129610276 e-mail: g.costieravolontaria@libero.it www.guardiacostieravolontaria.it

"L'assemblea dell'associazione GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ONLUS, tenutasi in data 22 maggio 2021, udita la proposta dell'organo amministrativo -----

DELIBERA

(a) di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso il nuovo testo di statuto illustrato dal presidente all'assemblea;
(b) di dare atto che, in virtù della delibera di cui al punto precedente, l'associazione ha provveduto ad adeguare il proprio statuto a quanto richiesto dall'art. 101, comma 2, CTS ed in particolare la modifica del nome dell'Associazione in "GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ODV";
(c) di approvare il trasferimento della sede dell'Associazione in Venezia – Ca' Noghera Via Litomarinò 76;
(d) di conferire ampio mandato al presidente e al vice presidente del consiglio direttivo pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché essi:

- realizzino, o comunque diano seguito di fronte a qualsiasi autorità, ufficio e/o registro a tutte le formalità utili o necessarie: (i) per dare pieno effetto a quanto oggi deciso anche al fine di ottenere l'iscrizione di quanto sopra deliberato presso il competente registro del volontariato; (ii) per realizzare tutte le formalità utili o necessarie per garantire l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e (iii) per dare efficacia o applicazione al CTS e ad ogni altra normativa o provvedimento ad esso correlato;
- compiano tutto quanto necessario per far sì che l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e l'applicazione di quanto previsto nel codice del terzo settore e nella normativa e nei provvedimenti ad esso correlati, si realizzi in modo lineare e senza che l'associazione abbia a patire alcun detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale;
- possano apportare al presente atto e allo statuto sopra approvato tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni e aggiunte utili o necessarie per adempiere a qualsiasi richiesta di autorità, ufficio e/o registro nel contesto dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e delle norme e dei provvedimenti ad esso correlati, per far sì che l'applicazione della nuova normativa si realizzi in modo quanto più possibile lineare e senza che l'associazione abbia a patire detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale;
- di stipulare unilateralmente in qualsiasi forma, ivi compresa quella pubblica, ogni atto utile o necessario alla piena realizzazione di quanto sopra indicato;
- di dare piena esecuzione a quanto deliberato, anche per consentire trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione nei pubblici registri, compiere e consentire tutte le variazioni di intestazione occorrenti, rendere qualsiasi dichiarazione presso qualsiasi autorità, ufficio e/o registro;
- (d) di autorizzare tutte le trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto delibera-to nei punti precedenti, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari."

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:

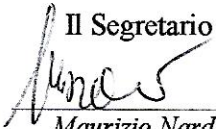
----- voti favorevoli: 40 (quaranta), voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno. -----

Il presidente dichiara pertanto approvata la deliberazione che precede.

Il Segretario quindi mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea si chiude alle ore undici e trentadue minuti.

Venezia- Ca' Noghera, 22/05/2021

Il Segretario

Maurizio Nardi

Il Presidente

Luciano Varracore

L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione "GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ONLUS" organizzazione di volontariato iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato al numero VE0597, all'Albo della Protezione Civile della Regione Veneto PC VOL-05-C-2452-VE-09 e all'Albo delle Associazioni di volontariato del Comune di Venezia al n° 2568, con sede in Venezia, Campalto Via Sabbadino 10, codice fiscale 90129610276, tenutasi in data 22 maggio 2021 si è riunita ed ha deliberato quanto segue:

- Adeguamento dello Statuto in ossequio alle disposizioni della Legge di Riforma del Terzo Settore con approvazione del nuovo testo dello statuto in calce alla presente;
- Trasferimento della sede dell'associazione a Venezia - Ca' Noghera Via Litomarinò 76.
- di conferire ampio mandato al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore, affinché, in via tra loro disgiunta, possano apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA ODV". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale; avente Codice Fiscale 90129610276.

L'organizzazione ha sede nel Comune di Venezia - Ca' Noghera in Via Litomarinò n. 76.

E' iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato con il codice VE0597, all'Albo della Protezione Civile della Regione Veneto PC VOL-05-C-2452-VE-09 e all'Albo delle Associazioni di volontariato del Comune di Venezia al n° 2568.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo n.12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5 **(Finalità ed Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Soccorso e salvaguardia della vita in mare, sicurezza navigazione marittima.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Lett. Y) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Salvaguardia della vita umana in mare, recupero e messa in sicurezza delle persone e delle imbarcazioni in navigazione e diporto nell'ambito della laguna, dei canali ed in prossimità del litorale spiagge di Venezia. Il tutto in appoggio e collaborazione e coordinamento con i vari Enti Istituzionali preposti.
- Supporto all'organizzazione di Protezione Civile in occasione di eventi culturali, sportivi ove vi sia presenza di numerose persone, o in caso di calamità e fenomeni naturali di particolare intensità oppure in occasione di emergenza sanitaria.
- Informazione e formazione alla tutela, rispetto ed uso corretto dell'ambiente;
- Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale lagunare.

Una particolare attenzione si porrà all'informazione alla tutela dell'ambiente lagunare con incontri divulgativi sulle varie tematiche specifiche, collegati anche alla tutela del particolare patrimonio artistico culturale lagunare.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione del Veneto.

Articolo 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ricevuta tassativamente entro il 15 Dicembre dell'anno precedente, ratificata dalla Assemblea, nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e viene annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.



L'aspirante associato può, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o di esclusione ove ricorrano gravi motivi o infrazioni al regolamento di servizio dell'Associazione.

Articolo 7

(Diritti e Doveri degli Associati)

Gli associati dell'organizzazione, iscritti da almeno 3 mesi alla stessa, hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2007 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 8

(Volontario ed Attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono esser rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso spontaneo o esclusione. Tale qualifica si perde anche non versando la quota sociale stabilita entro i termini previsti, il che comporta la sua esclusione dall'attività annuale e l'eventuale richiesta di ammissione potrà essere formulata solo l'anno successivo.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, o dal Regolamento in vigore dell'Associazione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni orali o scritte dell'interessato.

I Soci fondatori, firmatari dell'atto costitutivo, in caso di recessione dall'Associazione, assumeranno la qualifica di "Socio Onorario a vita"; potranno partecipare a ai momenti formali e celebrativi dell'associazione senza diritto di voto.

E' altresì prevista la figura del Presidente Onorario, alta onorificenza conferita dal Consiglio Direttivo quale segno di gratitudine a chi ha contribuito alla crescita e consolidamento dell'Associazione. Il Presidente

Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, potrà partecipare alle Assemblee ed ai momenti formali e celebrativi dell'associazione.

Articolo 10 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione Legale dei conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata al Consiglio Direttivo e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta agli associati, anche per via telematica,



contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, presso l'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione.

Articolo 14 **(Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15 **(Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 16 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, dalla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di n. 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, resta in carica per la durata di anni 2 (due) e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Nomina, entro 30 giorni dall'elezione, al suo interno: il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Operativo ed i Capi Sezione Operative con attribuzione dei compiti e responsabilità.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea, tra i propri componenti con voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato e del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea degli associati per procedere all'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. Può assumere iniziative e/o prendere contatti che possano essere di utilità sia economica che riferita al miglioramento ed importanza dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nelle modalità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. n. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

(Organo di Revisione Legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi e convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della stessa e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio.)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno, è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme della loro attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24

(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione viene custodita, a cura del Presidente, presso la sede della organizzazione.

Articolo 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28 (Responsabilità della Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29 (Assicurazione della Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva la diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 31 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

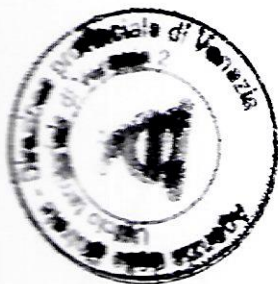
Articolo 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione alla operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'articolo 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148 /2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

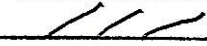
Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 co. 5 del D.Lgs. 117/17, ed ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 642/72 essendo l'associazione di volontariato "ONLUS di diritto".



Il Presidente GCV


Luciano Vandore

Reg. n. **27 MAG. 2021**

Euro 

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. **2102** serie 3 A PRIVAT

IL FUNZIONARIO (*)



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)